

**REGIONE MARCHE
SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL FONDO “NUOVO CREDITO” PER
LE IMPRESE (FNC-INT.NE.) A VALERE SULL'AZIONE 1.3.4.2 DEL PR FESR
2021-2027 MARCHE
REGOLAMENTO**

Sommario

Art. 1 – Obiettivi	2
Art. 2 – Descrizione dello strumento finanziario.....	2
Art. 3 – Soggetto Gestore	4
Art. 4 – Dotazione finanziaria	5
Art. 5 – Destinatari Finali	5
Art. 6 – Requisiti e convenzionamento dei Confidi.....	6
Art. 7 – Operazioni ammissibili	7
Art. 8 – Intensità e forma delle agevolazioni	10
Art. 9 – Istruttoria del Confidi convenzionato	13
Art. 10 – Presentazione della domanda di agevolazione al RTI	14
Art. 11 – Obblighi dei Destinatari Finali.....	16
Art. 12 – Variazioni successive alla concessione della riassicurazione	17
Art. 13 – Cause di inefficacia e revoche	17
Art. 14 – Modalità e termini per l’attivazione della riassicurazione.....	19
Art. 15 – Controlli	20
Art. 16 – Misure per garantire il monitoraggio nell’attuazione dello strumento finanziario....	21
Art. 17 – Informativa sulla privacy	22
Art. 18 – Allegati.....	22

Art. 1 – Obiettivi

Il presente Regolamento operativo è disposto in attuazione del Programma Operativo Regionale 2021-2027 (“POR”), e determina le modalità di accesso agli interventi di sostegno per operazioni finanziarie a favore delle imprese marchigiane, previsti nell’intervento 1.3.4.2.

Il presente intervento, denominato SEZIONE “INTERNAZIONALIZZAZIONE” DEL FONDO “NUOVO CREDITO” PER LE IMPRESE (FNC-INT.NE.) A VALERE SULL'AZIONE 1.3.4.2 DEL PR FESR 2021-2027 MARCHE, contribuisce a reperire il cofinanziamento necessario alla integrale copertura finanziaria del progetto come indicato al paragrafo 3.7 del bando “Sostegno alla definizione di strategie innovative di internazionalizzazione”(https://www.regione.marche.it/RicercaBandi/id_32790/8261), decreto del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico n. 335/2024, su progetti che intendono sostenere le attività di internazionalizzazione dirette a potenziare e consolidare la presenza delle imprese marchigiane sui mercati esteri, rafforzando la gestione delle attività di marketing e commerciali.

La linea è attuata secondo le indicazioni fornite dal Bando, che prevede la concessione di Contributi in conto capitale a fondo perduto con l’opzione di integrare il reperimento di finanziamenti con prestiti bancari agevolati dal Fondo Nuovo Credito “Start up”).

Art. 2 – Descrizione dello strumento finanziario

L’intervento agevolativo opera per il tramite di un Fondo di riassicurazione pubblica, denominato Fondo NUOVO CREDITO “INTERNAZIONALIZZAZIONE”, su garanzia di primo grado rilasciata dai dai Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all’art. 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, a fronte di un finanziamento bancario richiesto dall’impresa che ha aderito all’Opzione 2 del bando “Sostegno alla definizione di strategie innovative di internazionalizzazione” di cui al decreto del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico n. 335/2024, ai sensi del Reg. UE n. 1060/2021, art. 58(5), tale strumento finanziario è combinato un contributo in c/interessi (TAN massimo del 2,5%) e in c/oneri garanzia.

2.1.1 Riassicurazione

La riassicurazione del FNC-INT.NE. opera sulle garanzie rilasciate dai Confidi convenzionati con il Gestore a sostegno di progetti che prevedono l’avvio e il consolidamento nel territorio regionale di start up innovative che realizzano investimenti connessi ai risultati di ricerca o nuovi prodotti innovativi al fine di rafforzare il posizionamento dell’impresa sul mercato interno ed internazionale. o una delle finalità bando “Sostegno alla definizione di strategie innovative di internazionalizzazione”, di importo ammissibile massimo pari alla differenza tra l’investimento effettuato e il contributo concesso dal medesimo bando.

La garanzia massima rilasciabile dal Confidi è pari all’ 80% dell’importo del finanziamento per singola operazione.

La percentuale di garanzia del FNC-INT.NE. è pari al 70% del valore della garanzia rilasciata dal Confidi.

La durata della riassicurazione è corrispondente con quella della garanzia del confidi di 1° grado, fermo restando i limiti di durata massima previsti dalle operazioni finanziarie.

Il vantaggio derivante dall’assenza del pagamento di un premio per la riassicurazione viene integralmente trasferito ai destinatari finali attraverso la riduzione delle commissioni di garanzia applicate dai confidi alle imprese beneficiarie.

A ciascun confidi convenzionato viene applicato un limite massimo al volume complessivo di riassicurazione attivabile, ovvero un plafond massimo di copertura delle insolvenze di ciascun

2

confidi, fissato a un ventesimo del volume del portafoglio riassicurato. A titolo indicativo per una operazione con valore di riassicurazione FNC-INT.NE. pari a 100, il Confidi di primo grado che presentala'operazione, maturerebbe una copertura in caso di escussione pari a 5; la copertura si va a sommare a tutte le operazioni che il Confidi di primo grado presenterà a FNC-INT.NE.

La riassicurazione non viene erogata direttamente al destinatario finale, ma viene accantonata dal Soggetto Gestore, per onorare la copertura spettante al Confidi di 1° grado in caso di escussione della propria garanzia; la riassicurazione del FNC-INT.NE. partecipa *pari passu* e pro quota ad eventualirecuperi che dovessero manifestarsi successivamente all'escussione della riassicurazione, risultando in capo al Confidi di 1° grado la liquidazione di tali somme al Soggetto Gestore di cui al successivo art. 3.

2.1.2 Sovvenzione in conto oneri dei confidi

Lo strumento prevede un'ulteriore riduzione dei costi della garanzia rilasciata dai confidi, mediante un abbattimento dei costi collegati alla concessione della garanzia, a vantaggio del destinatario finale.

Il valore massimo della commissione di garanzia agevolabile è pari allo 0,6% dell'importo nominale annuo della garanzia del Confidi, con un limite massimo di costo del Confidi agevolabile pari a € 5.000,00 (con esclusione di quelli recuperabili dalle imprese, come ad esempio quote, cauzioni e pegni).

Il Confidi di 1° grado non può applicare all'impresa costi che superino l'importo della sovvenzione così come calcolata al periodo precedente.

Il Contributo in c/oneri garanzia è erogato direttamente dal Soggetto Gestore all'impresa beneficiaria successivamente all'erogazione del finanziamento bancario sottostante e alla rendicontazione di tale operazione da parte del Confidi convenzionato al Soggetto Gestore.

2.1.3 Contributo interessi

Gli interventi dello strumento finanziario sono combinati con una sovvenzione in forma di contributo interessi. Il vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma allo strumento è interamente trasferito ai destinatari finali sotto forma di copertura del costo degli interessi il cui importo riconosciuto è pari ad un valore non superiore al 100% del valore degli interessi attualizzati risultanti da un piano di ammortamento sviluppato al tasso massimo del 2,5% per un importo massimo pari a € 6.000,00. Il tasso effettivo dell'operazione può risultare superiore alla soglia di cui al punto precedente, ma il contributo si limita ad una simulazione con tale valore.

In caso di TAN inferiore al numero di punti base di cui al punto precedente, la riduzione è limitata al TAN stesso.

Il calcolo della sovvenzione viene effettuato nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

Il Contributo in c/interessi è erogato direttamente dal Soggetto Gestore all'impresa beneficiaria

3

successivamente all'erogazione del finanziamento bancario sottostante e alla rendicontazione di tale operazione da parte del Confidi convenzionato al Soggetto Gestore.

Art. 3 – Soggetto Gestore

La gestione dello strumento finanziario è affidata al RTI “Credito Futuro Marche” composto da Uni.co., Banca Agevolarti SpA e Confidicoop Marche, individuato quale “Gestore”.

Il Gestore agisce nell'interesse esclusivo dell'Unione Europea e dell'Amministrazione, nonché a vantaggio esclusivo dei destinatari finali degli strumenti. Il Gestore ha in particolare l'obbligo di assicurare una posizione di indipendenza e di assenza di conflitti di interesse con i destinatari degli strumenti, in particolare nel caso in cui si trovi contemporaneamente nella condizione sia di supportare il richiedente nella predisposizione della domanda di accesso alle misure agevolative che di valutare la domanda stessa in sede di concessione del sostegno. A tale fine, per una gestione imparziale e trasparente delle attività istruttorie, è prevista la separazione funzionale tra le due attività e l'anonimizzazione dell'identità del richiedente.

Art. 4 – Dotazione finanziaria

La dotazione iniziale di risorse finanziarie assegnata agli interventi di sostegno è pari a complessivi € 500.000,00, comprensiva costi di gestione dovuti al Soggetto Gestore, nell'ambito del Programma FESR Marche:

- Azione 1.3.4 – Interventi di supporto ai processi di internazionalizzazione
- Intervento 1.3.4.2 – Sostegno alla definizione di strategie innovative di internazionalizzazione delle imprese

Le risorse finanziarie potranno essere incrementate da eventuali ulteriori stanziamenti assegnati da Regione Marche sia a valere su risorse regionale sia nell'ambito di risorse dei fondi SIE.

Art. 5 – Destinatari Finali

Possono beneficiare delle agevolazioni i soggetti previsti al paragrafo 2.1. del bando “Sostegno alla definizione di strategie innovative di internazionalizzazione”, decreto del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico n. 335/2024: le imprese singole, regolarmente costituite, attive e iscritte nella Sezione speciale del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio dedicata alle start-up innovative come definite dall'art. 25 del d.l. 179/2012 convertito in legge 221/2012 e s.m.i.

Art. 6 – Requisiti e convenzionamento dei Confidi

Il Gestore pubblica sul sito www.creditofuturomarche.it la richiesta di manifestazione di interesse rivolta ai Confidi operanti nella Regione Marche, che possono richiedere gratuitamente il convenzionamento, per la presentazione delle richieste di ammissione agli strumenti agevolativi.

Il Confidi deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere iscritto all'Albo ex art. 106 o 112 del D.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. (Testo Unico Bancario)
 - b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione, non essere sottoposto a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatoria e di cessazione dell'attività;
 - c) essere in regola rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (regolarità del DURC);
 - d) essere in regola con la normativa antimafia;
 - e) essere in regola rispetto alla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro;
 - f) avere sede operativa nella Regione Marche.
2. Il modulo di richiesta di convenzionamento del Confidi debitamente compilato, firmato digitalmente, dovrà essere inviato a mezzo pec all'indirizzo creditofuturomarche@legalmail.it e corredato da:
- a) copia della documentazione comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 o 112 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 - b) copia dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;
 - c) scheda informativa, comprensiva del regolamento a cui i confidi dovranno attenersi, redatta su apposito modulo predisposto dal Soggetto gestore e scaricabile dal sito www.creditofuturomarche.it e dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del Confidi, in cui viene indicato:
 1. che il premio pagato ai Confidi dalle PMI, a fronte delle operazioni assistite da FNC-INT.NE. e per la quota coperta dallo stesso, è limitato a coprire i costi amministrativi di istruttoria gestione della garanzia e di remunerazione e copertura del capitale. Il Confidi di 1° grado non può applicare all'impresa costi che superino l'importo della sovvenzione;
 2. il prospetto dei costi applicati alle operazioni assistite da START-UP e a quelle non assistite;
 3. per i confidi già convenzionati per la gestione della misura FNC-ORD, è prevista una modulistica priva dei dati richiesti nel modulo "Scheda Informativa del Confidi"
 - d) modulo di richiesta delle credenziali di accesso al Portale www.creditofuturomarche.it e degli utenti da abilitare sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) per la generazione dei COR.

Il Gestore dello strumento verifica la completezza della documentazione trasmessa; il Gestore verifica altresì che lo schema commissionale applicato alle operazioni riassicurate sia limitato a coprire i costi amministrativi di istruttoria e gestione della garanzia e di remunerazione e copertura del capitale.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi al Gestore entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

In caso di documentazione completa, il Gestore perfeziona il contratto di convenzionamento con il Confidi e rilascia al Soggetto richiedente le credenziali di accesso alla piattaforma on line per la presentazione delle richieste.

In sede di iscrizione all'elenco presso il soggetto Gestore, il Confidi deve presentare i propri fogli informativi, da cui evincere a livello di prodotto (e con cui dimostrare a livello di singola transazione in caso di controllo) una riduzione dell'onerosità rispetto a un'analogia operazione priva di una garanzia pubblica.

L'elenco dei Confidi convenzionati viene pubblicato e tempestivamente aggiornato sul sito www.creditofuturomarche.it

Per i Confidi già convenzionati per la gestione della misura Fondo Nuovo Credito - Sezione Internazionalizzazione (FNC-INT.NE.), è possibile richiedere il convenzionamento per la gestione della misura oggetto del presente Regolamento con apposita modulistica disponibile nella sezione dedicata del sito www.creditofuturomarche.it

Art. 7 – Operazioni ammissibili

1. Sono ammissibili alla riassicurazione del Fondo le garanzie di 1° grado rilasciate dai Confidi convenzionati con il Gestore, nel rispetto dei massimali previsti dal presente Regolamento, a sostegno dei finanziamenti bancari che presentano le seguenti caratteristiche:
 - Importo massimo pari alla differenza tra l'investimento effettuato e il contributo concesso dal bando "Sostegno alla definizione di strategie innovative di internazionalizzazione" di cui al decreto del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico n. 335/2024.
 - durata massima della singola operazione: 96 mesi, comprensiva dell'eventuale preammortamento;
2. Sono ammissibili le operazioni che prevedono il rimborso con un piano rateale.

Per l'ammissibilità della spesa si farà riferimento al bando "Sostegno alla definizione di strategie innovative di internazionalizzazione" (https://www.regione.marche.it/RicercaBandi/id_32790/8261), decreto del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico n. 335/2024, art.3.3 "Spese Ammissibili" e 3.4 "Termini ammissibilità della spesa".

Art. 8 – Intensità e forma delle agevolazioni

Allo scopo di sterilizzare eventuali profili di aiuto a livello degli intermediari finanziari, sia in qualità di gestori del fondo che in qualità di soggetti che possono presentare domanda di riassicurazione a favore delle imprese, si riportano i seguenti principi base:

- Il vantaggio economico deve essere interamente trasferito ai mutuatari;

- Il prestito garantito non deve essere utilizzato per rimborsarne uno non garantito;
- Il prestito garantito non deve essere prestato ex post su un'obbligazione esistente tra l'intermediario ed il destinatario finale del vantaggio economico.

Il bando "Sostegno alla definizione di strategie innovative di internazionalizzazione", di cui al decreto del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico n. 335/2024 è attuato ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023 "de minimis" con un'intensità di aiuto pari al 70%. Tuttavia, per i soli interventi 3), 4), 5), il beneficiario potrà optare per il regime in esenzione di cui al Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla G.U.U.E. L. 187 del 26 giugno 2014, e s.m.i., ed in particolare nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 18, 19, 28 e 29, con un'intensità di aiuto pari al 50%.

Ogni impresa per ogni intervento potrà selezionare in via esclusiva una sola tipologia di regime di aiuti, per cui le diverse spese sostenute dall'impresa relative allo stesso intervento (es. Intervento 4) Fiere internazionali) rientreranno all'interno dello stesso regime (es. tutte in "de minimis").

L'agevolazione è concessa sotto forma di contributo in conto capitale, espresso in percentuale sul totale delle spese ammissibili e l'aiuto, espresso in ESL, dello strumento finanziario "Fondo Nuovo Credito- Sezione Start up", istituito presso il soggetto gestore del Fondo di partecipazione "Credito Futuro Marche" (OPZIONE 2).

Qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, l'agevolazione relativa al "Contributo in c/interessi e oneri intermediario finanziario" sarà concessa per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.

In attuazione dell'art. 9 Reg. UE n. 2021/2041, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

Il Confidi convenzionato si occupa della registrazione dell'Aiuto sul Registro Nazionale degli Aiuti, delle eventuali e relative variazioni, verificando in itinere il rispetto della normativa che regola gli Aiuti di Stato ed il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni.

Riassicurazione

1. Il vantaggio per le imprese derivante dall'assenza del pagamento di un premio per la riassicurazione e per i Confidi di 1° grado derivante dall'acquisizione della copertura ai propri rischi viene integralmente trasferito ai destinatari finali attraverso la riduzione delle commissioni di garanzia applicate dai confidi alle imprese beneficiarie.
2. L'intensità dell'agevolazione espressa in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) per lo strumento finanziario è calcolata ai sensi del Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione europea C (2010) n. 4505 del 06/07/2010.

3. A ciascun confidi convenzionato viene applicato un limite massimo al volume complessivo di riassicurazione attivabile, ovvero un plafond massimo di copertura delle insolvenze di ciascun confidi, fissato a un ventesimo del volume nominale del portafoglio riassicurato.
4. La percentuale cap a favore dei Confidi di 1° grado è il 5% della garanzia nominale ricevuta dal Fondo di riassicurazione fino a concorrenza della dotazione stessa del Fondo.
5. Al raggiungimento di determinate soglie di impegno del Fondo (25% - 50% - 75% - 90%) il Soggetto Gestore comunicherà il dato a tutti i Confidi di 1° grado.
6. A seguito del raggiungimento dell'impegno dell'intera dotazione del Fondo, i Confidi potranno a loro discrezione continuare a richiedere la riassicurazione del Fondo senza che ciò possa in alcun modo comportare l'incremento del cap.
7. Rapporto di gearing (Importo nominale di garanzia del Fondo di riassicurazione / Impegno Fondo pubblico di riassicurazione): 20.
8. Moltiplicatore (Importo nominale dei finanziamenti bancari sottostanti/Impegno Fondo pubblico di riassicurazione): minimo 35,71.
9. La riassicurazione, nei limiti della dotazione del Fondo, è associata ad un sostegno nella forma di sovvenzione in c/interessi e oneri Confidi.

Sovvenzione in c/interessi e oneri Confidi

La sovvenzione è pari alla somma delle sottostanti voci e gli oneri dei confidi complessivamente sostenuti dal Destinatario finale non devono superare l'importo del contributo in conto oneri dei confidi, pena l'inammissibilità delle operazioni al Fondo.

- Contributo interessi

Il contributo interessi è determinato sull'importo del prestito ammesso, destinato alla realizzazione degli investimenti i cui costi costituiscono spesa ammessa al contributo medesimo.

La sovvenzione copre il 100% degli interessi attualizzati con un massimale di € 6.000, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

- I. TAN massimo agevolabile:
 - a) 2,5%
 - b) Il TAN effettivo può risultare superiore alla soglia di cui al punto precedente, ma il contributo si limita ad una simulazione con tale valore;
10. Il contributo spettante è attualizzato al tasso di riferimento vigente alla data di concessione.

11. A seguito dell'esito positivo della valutazione del Comitato di Valutazione previsto all'art. 11 comma 2, il contributo viene erogato, nei limiti delle misure previste, entro 90 giorni dalla delibera di Concessione dal Gestore al Confidi convenzionato.
12. Il Confidi Convenzionato erogherà il contributo in unica soluzione all'impresa destinataria finale entro 60 giorni dalla ricezione delle somme da parte del Soggetto Gestore, previa verifica dei controlli sulla regolarità contributiva delle imprese.
13. Il Confidi Convenzionato, dopo l'erogazione del contributo all'impresa destinataria finale, informerà il Gestore dell'avvenuta erogazione attraverso l'aggiornamento delle posizioni attraverso il tracciato Excel di rendiconto, disponibile sul Portale.

Oneri dei Confidi

Il contributo in c/oneri dei Confidi comprende:

1. La commissione di garanzia deve essere pari allo 0,6% annuo dell'importo nominale della garanzia di 1° grado.
2. Gli altri oneri applicati dal Confidi di 1° grado, ad eccezione di quelli potenzialmente recuperabili dall'impresa (quote/cauzioni e similari), nel rispetto del principio della trasmissione del vantaggio finanziario.

La somma dei precedenti punti 1.e 2.non deve superare l'importo di € 5.000 e i Confidi di 1° grado non possono percepire ulteriori compensi rispetto a quelli rientranti nei limiti previsti per il contributo.

L'importo del contributo, corrispondente alla riduzione degli oneri dei confidi viene erogato, nei limiti delle misure previste, dal Gestore al Confidi di 1° grado, il quale provvederà con la liquidazione dell'importo all'impresa destinataria finale e successivamente informerà il Gestore dell'avvenuta erogazione attraverso l'aggiornamento delle posizioni attraverso il tracciato Excel di rendiconto, disponibile sul Portale Art. 9 – Istruttoria del Confidi convenzionato

Le richieste di garanzia a valere sul Fondo FNC-INT.NE. vengono valutate dai Confidi convenzionati tenendo in considerazione sia informazioni di natura qualitativa per valutare il progetto aziendale, sia informazioni di natura quantitativa per valutarne il merito creditizio. Pertanto i Confidi convenzionati raccolgono in primis il progetto aziendale, i bilanci, la centrale rischi e le informazioni di altre banche dati d'uso. Inoltre si valuta il rispetto dei requisiti per la controgaranzia del Fondo FNC-INT.NE.. Parallelamente i Confidi convenzionati effettuano tutti i controlli in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo ed eventualmente antimafia.

L'impresa presenta al Confidi convenzionato tutta la documentazione necessaria a dimostrare la corretta realizzazione degli investimenti e delle spese.

Per tutti i destinatari, il Confidi convenzionato procede alla verifica amministrativa mediante controlli documentali. Qualora dal controllo della documentazione presentata emergano alcune non conformità o mancanze tali da rendere il risultato del controllo non regolare, lo stesso destinatario può sanare questi elementi carenti (mancanti o incompleti) attraverso la presentazione delle

necessarie e opportune integrazioni. Se il controllo della documentazione integrativa dà esito positivo, il procedimento proseguirà con le modalità del controllo regolare. Se il destinatario non produce la documentazione necessaria a sanare le carenze emerse durante il controllo amministrativo documentale, il procedimento di controllo ha esito negativo, ed il finanziamento non sarà ammissibile e non sarà oggetto di comunicazione al soggetto gestore.

L'istruttoria di ammissibilità del Confidi convenzionato è diretta ad accertare:

1. Rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
2. Completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscrizione da parte di legale rappresentante, ecc.);
3. Requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al/i potenziale/i destinatario finale/i (forma giuridica, dimensione d'impresa, settore di attività, eventuale forma associativa, ecc.);
4. Capacità amministrativa, finanziaria e operativa del soggetto proponente;
5. Rispetto delle soglie di garanzia, di riassicurazione, e di costo minimo e/o massimo fissate dal Regolamento;

In casi di dubbi interpretativi, il Confidi convenzionato può rivolgersi al RTI prioritariamente consultando le FAQ per ottenere un chiarimento preventivo oppure inviando una mail all'indirizzo FNC-INT.NE.@creditofuturomarche.it.

Le FAQ caricate nella pagina dedicata all'intervento sul sito www.creditofuturomarche.it sono da intendersi, tempo per tempo, come parte integrante del presente regolamento.

Art. 10 – Presentazione della domanda di agevolazione al RTI

1. A seguito dell'adozione del decreto di concessione relativo al bando "Sostegno alla definizione di strategie innovative di internazionalizzazione", di cui al decreto del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico n. 335/2024, la Regione Marche invierà, tramite portale, al gestore del Fondo Nuovo Credito l'elenco delle imprese beneficiarie che hanno optato per l'Opzione 2, per gli adempimenti conseguenti all'attivazione della garanzia sul finanziamento bancario ed erogazione dei contributi in abbattimento del costo degli interessi e del costo della garanzia;

Art. 11 – Obblighi dei Destinatari Finali

Si rimanda a quanto stabilito all'art. 8 del bando "Sostegno alla definizione di strategie innovative di internazionalizzazione" (https://www.regione.marche.it/RicercaBandi/id_32790/8261), decreto del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico n. 335/2024.

Art. 12 – Variazioni successive alla concessione della riassicurazione

I Confidi convenzionati devono comunicare al Gestore, mediante specifica PEC, eventuali variazioni della titolarità, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dei Destinatari Finali di cui siano venuti a conoscenza. I Confidi, devono altresì comunicare eventuali variazioni intervenute sull'operazione riassicurata (a titolo esemplificativo estinzioni anticipate, rinunce, ecc).

Per quanto concerne le modificazioni in cui possono incorrere i finanziamenti nel periodo successivo all'erogazione, vige il principio cardine della tutela del Fondo pubblico. Pertanto, a titolo

10

esemplificativo, sono ammesse operazioni di trasferimento del finanziamento su altra ditta o persona fisica, ristrutturazione (allungamento del periodo di ammortamento, rimodulazione delle rate, ecc...).

Art. 13 – Cause di inefficacia e revoche

Cause di improcedibilità e di inefficacia della riassicurazione

1. Sono improcedibili e respinte d'ufficio dal Gestore le richieste di riassicurazione:
 - non presentate mediante la piattaforma on line;
 - per le quali le integrazioni ovvero i chiarimenti eventualmente richiesti non pervengano al Gestore entro i termini previsti nel presente Regolamento;
 - nel caso in cui la medesima operazione finanziaria abbia beneficiato di altri aiuti di stato in forma di garanzia o controgaranzia incompatibili;
 - nel caso in cui sia stata presentata per conto di soggetti destinatari finali non in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di cui all'art. 5;
 - qualora siano concesse sulla base di dati, notizie e/o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti che risultino rilevanti ai fini dell'ammissibilità dell'intervento dello strumento finanziario, che il Confidi convenzionato avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale.
2. Ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e della L.R. 25 novembre 2009, n. 56, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della riassicurazione, il Gestore comunica, mediante PEC, ai Confidi richiedenti, l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
3. Entro il predetto termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di inefficacia dell'intervento, gli interessati possono, mediante PEC, presentare al Gestore scritti difensivi, nonché altra documentazione ritenuta idonea. Il Gestore, esaminati gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive.
4. Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il Gestore delibera, con provvedimento motivato, l'inefficacia della garanzia, ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso e ne dà comunicazione ai soggetti interessati.

Revoche delle agevolazioni

5. La revoca totale o parziale delle agevolazioni è normata dall'art. 7 del bando "Sostegno alla definizione di strategie innovative di Internazionalizzazione"
(https://www.regione.marche.it/RicercaBandi/id_32790/8261), decreto del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico n. 335/2024. Inoltre, in merito alla sola quota di contributo in c/interessi, la revoca sarà deliberata nei casi in cui:

- a) sia stata deliberata dal Gestore l'inefficacia della riassicurazione;

- b) il destinatario finale abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- c) in merito alla sola quota di contributo in c/interessi, si verifichi un'estinzione anticipata del finanziamento bancario sottostante o nel caso di revoca del finanziamento bancario sottostante per insolvenza dell'impresa stessa.
- 6.
7. La procedura di revoca comporterà il recupero delle agevolazioni già erogate gravate degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione all'impresa a quella di restituzione e la restituzione dell'importo dell'ESL corrispondente alla riassicurazione concessa in caso di inadempimento del destinatario finale.
8. A tal fine il Gestore, in attuazione della legge 4 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e della L.R. 25 novembre 2009, n. 56, comunica al destinatario finale e al Confidi l'avvio del procedimento di revoca ed assegna ai destinatari finali e al Confidi un termine di 30 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
9. Entro il predetto termine il destinatario finale o il Confidi possono presentare al Gestore scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo PEC all'indirizzo creditofuturomarche@legalmail.it.
10. Il Gestore esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
11. Entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al punto 9, esaminate le risultanze istruttorie, il Gestore, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione al destinatario finale e al Confidi convenzionato; in caso contrario procederà, con provvedimento motivato, con la revoca dell'agevolazione, della quale viene data comunicazione al destinatario finale e al Confidi convenzionato.

Art. 14 – Modalità e termini per l'attivazione della riassicurazione

1. In caso di insolvenza dell'impresa destinataria della garanzia, il Confidi comunica il deterioramento della posizione al Soggetto gestore aggiornando il tracciato dati excel e trasmettendolo sulla piattaforma. Si può fare riferimento agli status di contenzioso rilevati dalla Banca, dal Confidi o da entrambi e, a seguito dell'aggiornamento dello status, l'importo dell'impegno del fondo rischi relativo alla posizione oggetto di segnalazione si considera acquisito.
2. In caso di escussione della garanzia di 1° grado, il Confidi, pena l'inefficacia della garanzia, deve richiedere l'intervento del Fondo di Riassicurazione entro 90 giorni dal pagamento della somma dovuta alla Banca.
3. La richiesta di intervento del Fondo di Riassicurazione è inviata al Gestore dal Confidi convenzionato tramite pec che contiene:

- indicazione degli estremi di identificazione del finanziamento ammesso alla riassicurazione (numero di protocollo della posizione comunicato dal Gestore; nominativo dell'impresa);
- descrizione delle azioni giudiziali o stragiudiziali esperite e da esperire dal Confidi convenzionato per il recupero del credito pena la decadenza della riassicurazione;
- indicazione della somma escussa dalla Banca e dell'ammontare dell'intervento del Fondo di Riassicurazione;
- indicazione delle coordinate bancarie del conto sul quale accreditare l'ammontare della somma riassicurata dovuta dal Fondo;

e con l'invio in allegato di:

- a) copia della richiesta iniziale del modello di domanda di ammissione del destinatario finale, corredata da un documento d'identità in corso di validità;
- b) copia della delibera di concessione della garanzia del Confidi;
- c) copia della comunicazione di revoca della Banca;
- d) copia della contabile relativa al pagamento della somma dovuta dal Confidi alla Banca;
- e) documentazione comprovante almeno l'avvio delle azioni giudiziali/stragiudiziali per il recupero del credito, ovvero, in caso di intervenuta definizione stragiudiziale della pendenza, copia di comunicazione della Banca in ordine ai termini transattivi proposti, riferiti all'intera esposizione debitoria derivata dal finanziamento garantito, e copia della relativa comunicazione di assenso alla transazione del Confidi;
- f) documentazione comprovante l'utilizzo del finanziamento bancario per le finalità indicate in sede di domanda di contributo da parte dell'impresa.

Il Gestore può richiedere ulteriori documenti in caso di necessità di chiarimenti, rettifiche e/o integrazioni. La documentazione deve essere inviata al Gestore da parte del Confidi convenzionato entro 15 giorni, dalla data di ricezione della richiesta, pena l'inefficacia della garanzia.

Il Gestore comunica al Confidi convenzionato l'esito della richiesta di intervento del Fondo di Riassicurazione entro 30 giorni dalla data di ricezione ovvero di perfezionamento della stessa. In presenza di esito positivo della richiesta, l'intervento dello strumento finanziario di riassicurazione verrà autorizzato e liquidato sul conto corrente indicato dal Confidi come da Convenzione.

Art. 15 – Controlli

Il sistema dei controlli per la gestione dello strumento FNC-INT.NE. finanziato con risorse a valere sul Programma FESR Marche 2021-2027, è regolamentato dal Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Programma Marche.

Nelle more di approvazione del SI.GE.CO. (scaricabile dal sito www.europa.marche.it) il sistema dei controlli è disciplinato nell'allegato 'D' al Contratto attuativo, denominato "Indirizzi per il Sistema dei Controlli e il conflitto di interessi nella Gestione degli Strumenti Finanziari", nel quale sono definiti gli indirizzi e le attività da svolgere per i controlli e per la gestione del conflitto di interessi.

In generale si stabilisce che le verifiche amministrative inerenti il FNC-INT.NE. hanno lo scopo di garantire la conformità delle procedure con la normativa applicabile, con il Programma Regionale FESR Marche 2021-2027 e con l'insieme dei documenti costituenti l'Accordo di Finanziamento, e di

esercitare un'attività di monitoraggio e controllo sull'attività svolta dal Soggetto Gestore anche in relazione ai rapporti dello stesso con i Confidi convenzionati e le imprese destinatarie finali.

Il Soggetto Gestore, consentirà ai soggetti e agli organismi che ne hanno diritto, le eventuali attività di ispezione e controllo della documentazione relativa alla gestione degli interventi, fornendo informazioni, dati e documenti in suo possesso, come previsto dal punto 7) dell'articolo 23 dell'Accordo Quadro.

Il Soggetto Gestore si doterà di un regolamento interno per i controlli documentali e in loco, finalizzato a disciplinare le fasi di realizzazione dei controlli in loco e documentale, al fine di garantire una sana gestione finanziaria degli interventi agevolativi emessi dalla Regione Marche a favore del sistema economico marchigiano.

Il regolamento interno per i controlli documentali in loco del Soggetto Gestore, in linea con le previsioni regolamentari comunitarie e con le indicazioni operative fornite dall'Autorità di Gestione della Regione Marche, stabilisce le procedure, le modalità e gli strumenti con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- metodologia di campionamento che giustifica le operazioni campionate;
- analisi dei rischi;
- modalità di registrazione delle verifiche in loco presso i destinatari finali;
- utilizzo di check list;
- diagramma di flusso delle verifiche.

Art. 16 – Misure per garantire il monitoraggio nell'attuazione dello strumento finanziario

Il Confidi convenzionato, con la sua organizzazione, assicurerà il rispetto delle normative applicate, il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione dell'agevolazione, garantendo con il suo sistema di controlli interni il monitoraggio della gestione e dell'utilizzo dello strumento finanziario, consentendo l'accesso ai funzionari di qualsivoglia organismo o servizio deputato agli atti, documenti, report, etc. per la verifica della correttezza delle operazioni agevolate.

A tale scopo il Confidi convenzionato trasmetterà periodicamente al RTI mezzo PEC all'indirizzo creditofuturomarche@legalmail.it una dettagliata relazione, così come definita dalla struttura responsabile del bando e di massima così strutturata:

- numero delle richieste di accesso alla misura;
- numero e importo delle garanzie concesse, nell'anno di riferimento, ai soggetti destinatari finali a valere sul fondo rischi, nonché l'ammontare dei finanziamenti garantiti e l'importo complessivo degli accantonamenti operati a titolo di coefficiente di rischio riferiti al medesimo anno,
- numero e importo dei contributi in conto interessi e conto oneri dei confidi concessi e/o liquidati nel periodo di riferimento,
- numero e importo delle perdite liquidate a fronte delle garanzie rilasciate a valere sul fondo rischi, con indicazione dei soggetti destinatari finali a cui le perdite afferiscono;
- numero e importo delle sovvenzioni da recuperare e recuperate, qualora ricorrano le cause di revoca di cui all'Art.14;

- elenco cumulativo delle imprese destinatarie finali, con le principali informazioni anagrafiche e indicazione del premio di garanzia pagato dal destinatario finale e dell'importo dell'aiuto concesso, ai sensi del regolamento de minimis, determinato applicando il metodo nazionale di calcolo di cui all'aiuto N. 182/2010;
- evidenziazione dell'insussistenza delle cause di revoca del contributo di cui al paragrafo 14;
- ogni ulteriore informazione significativa ai fini della valutazione della gestione e dell'andamento del FNC-INT.NE..

Art. 17 – Informativa sulla privacy

Il soggetto Gestore in qualità di Responsabile del trattamento sulla base dell'Atto aggiuntivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, sottoscritto con la Regione Marche (Allegato B al Contratto attuativo), adempie agli obblighi derivanti dalla normativa sulla privacy, attivando tutte le procedure necessarie e idonee al rispetto della normativa anche nei confronti dei Confidi convenzionati e delle imprese destinatarie del Fondo.

Art. 18 – Allegati

1. Richiesta di convenzionamento confidi
2. Modello di Convenzionamento
3. Addendum Convenzione Start-up e Internazionalizzazione
4. File di calcolo ESL
5. Tracciato dati